

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN (2014/2015)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Andrea Morsillo **Componenti**; del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 luglio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE - (nota n. 6871/1111 pf12-13 AM/ma del 21.5.2014).

Il deferimento.

Con nota del 3 aprile 2014 il Procuratore federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a questa Commissione i Signori:

“1) Francesco Carmine Antonio Depasquale, tesserato come collaboratore della Società sportiva AC Montichiari Spa dal 16 novembre 2011, Presidente onorario e legale rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto della AC Montichiari dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società):

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto della AC Montichiari Spa dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società), per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8 e G;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2012/13, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8, G.1 e G.2;

c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non aver messo a disposizione le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste da Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione

dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012 come descritto nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4;

2) Luigina Capiello, Amministratore unico della AC Montichiari Spa dal 28 novembre 2011 al 10 marzo 2012, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già un stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consegnandogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, F.6, F.7, F.8 e G;

3) Antonio Carvelli, Amministratore unico della AC Montichiari Spa dal 10 marzo 2012 al 24 aprile 2013, nonché socio di riferimento della stessa Società dal 28 febbraio 2013 al 24 aprile 2013, data della sentenza dichiarativa di fallimento, e tesserato in qualità di collaboratore della stessa Società dal 14 dicembre 2011:

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno determinato il fallimento, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.4, F.7 e G;

b) per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver omesso di comunicare alla Lega di competenza la carica di Amministratore unico assunto il 10 marzo 2012, come descritto nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata ai punti A.2 e B.5;

c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, per non aver prodotto le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste dalla Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento di compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012, come descritto nella motiva, di cui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4;

4) Maurizio Soloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2008 al 16 ottobre 2011 e, successivamente Presidente onorario fino al 19 dicembre 2011 della Società AC Montichiari Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende

integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.1, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5;

5) Patrizia Bonomelli, consigliere di amministrazione ed Amministratore delegato della AC Montichiari Spa dal 4 giugno 2010 al 16 ottobre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai rilevanti poteri gestionali esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.3, F.2 e F.3;

6) Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società AC Montichiari Spa, dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011, nonché collaboratore della stessa nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote a valore simbolico, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5."

- A sostegno del deferimento, la Procura federale asseriva che, appresa notizia della sentenza dichiarativa di fallimento della Società Montichiari emessa dal Tribunale di Brescia in data 24 aprile 2013 e della revoca all'affiliazione deliberata dal Presidente federale in data 11.9.2013 (C.U. n. 72/A), verificato che tale Società era stata retrocessa dalla Lega Pro, Seconda Divisione, al termine della stagione sportiva 2011/2012 e che non aveva presentato domanda di iscrizione al Campionato di Serie D nella stagione successiva per cui il consiglio Direttivo della L.N.D. ne aveva deliberato la non ammissione (C.U. n. 35 dell'a1.8.2012) e lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012), acquisiva la documentazione sull'attività economica e gestionale della Società nel biennio antecedente il fallimento. Dalla stessa venivano individuati gli organi direttivi della Società nelle stagioni sportive antecedenti il fallimento (da quella 2010/11), gli organi civilistici, gli assetti della Società (in particolare, le partecipazioni societarie ed i passaggi di azioni), i bilanci al 30.6.2011 ed al 30.6.2012 entrambi chiusi con perdite di esercizio e le relative delibere approvative con conseguenti determinazioni. Sempre da tale verifica emergeva che al controllo del 24.2.2011 la Co.Vi.So.C. aveva constatato che i debiti tributari e contributivi erano regolarmente corrisposti e che l'ultimo stipendio onorato ai dipendenti era quello del dicembre 2010, essendo in corso una rateizzazione per provvedere a pregressi debiti contributivi, che al successivo controllo del 24.6.2011 stipendi e contributi erano stati versati fino all'aprile 2011, la rateizzazione in corso era rispettata e che si era verificato un leggero superamento di uno dei parametri, che al successivo controllo del 16.12.2011 risultava un impianto contabile inadeguato oltre ad emergere varie irregolarità (ultimo stipendio versato ai tesserati risaliva a settembre 2011), non risultavano versati oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, non risultavano pagati imposte anteriormente all'1.7.2011 per oltre Euro

510.000,00=, il parametro dell'indebitamento era ampiamente superato con un'eccedenza di Euro 1.445.684,00=, nell'attivo patrimoniale risultavano immobilizzazioni materiali per Euro 1.383.227,00=, dalla documentazioni in atti risultava che i fabbricati realizzati nel Centro Sportivo erano stati edificati su fondi dell'Amministrazione Comunale e che al successivo accesso del 24.5.2012 Co.Vi.So.C non era stata messa neppure in grado di esperire alcun controllo in quanto l'Amministratore unico Antonio Carvelli riferiva di non sapere ove fosse la contabilità, che il socio di riferimento della Società era il Signor Depasquale, che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati né i versamenti contributivi dal trimestre gennaio-marzo 2012. Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben otto procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 60 del 24.2.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 59 del 16.1.2013) conclusi tutti con sanzioni per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico dei vari amministratori succedutisi nel tempo e della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS Sottolineava poi il ruolo svolto dal Signor Depasquale dal 19.12.2011, *"Presidente onorario a cui spetta la carica sportiva con deleghe e poteri operativi nel solo ambito sportivo e federale"*, con integrazione del foglio di censimento depositato il 28.11.2011 alla Lega Pro, cui faceva seguito l'ampio mandato conferitogli dall'Amministratore unico Signora Cappelletto, pure depositato in Lega Pro il 28.12.2011 e la narrazione degli atti e dei comportamenti nei quali il Depasquale si qualificava come Presidente della Società AC Montichiari Spa (esposto inoltrato alla Procura federale, in sede di audizione nel corso di procedimento disciplinare, sottoscrizione le variazioni di tesseramento ed i contratti economici con i calciatori, esonero dell'allenatore, rapporti con la stampa) svolgendo anche svariati ruoli di rilevanza amministrativa (ha rappresentato il Signor Piccolo, Amministratore unico di Holding Rent Management Srl, proprietaria del 97,38% delle azioni della Società in occasione della cessione del 50% delle stesse al Signor Lisco, ha presenziato all'Assemblea dei soci del 20.11.2011 nella quale il Signor Piccolo ha presentato le dimissioni da Amministratore unico ed è stata nominata in sua sostituzione la Signora Cappelletto, ha presieduto l'Assemblea dei soci del 10.3.2012 nella quale la Signora Cappelletto aveva rassegnato le sue dimissioni da Amministratore unico con nomina in sua sostituzione del Signor Carvelli, è stato indicato dal Signor Carvelli alla Co.Vi.So.C. quale socio di riferimento della Società). Rilevava che al momento della cessione delle azioni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 la Società già versava in grave crisi economica-patrimoniale in quanto da un estratto conto era fatto risultare un versamento di contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 in realtà mai eseguito per mancanza di fondi, dal verbale ispettivo della Co.Vi.So.C. del 16.12.2011 emergevano come impagati oneri retributivi e contributivi di maggio e giugno per circa Euro 50.000,00= e la mancata corresponsione di contributi ed imposte per circa Euro 500.000,00=, il pacchetto azionario del Signor Edoardo Soloni del valore nominale di Euro 496.897,00= era stato ceduto a Holding Rent Management Srl per il valore simbolico di Euro 1,00=. Tale grave crisi si era poi ulteriormente aggravata dopo tale cessione al punto che la Co.Si.Vo.C. non aveva più potuto effettuare controlli sulla contabilità dal maggio 2012, in quanto sottratta o resa indisponibile, e che la stessa si vedeva costretta in data 19.7.2012 a segnalare alla L.N.D. che la Società non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo gennaio-giugno 2012 per una somma

complessiva di Euro 542.000,00=. Riteneva pertanto che le responsabilità gestionali che avevano portato al fallimento della Società erano da ascrivere principalmente al Signor Depasquale, Presidente onorario della stessa dal 28.11.20011 e sino al fallimento, nonché socio di riferimento dal mese di ottobre 2011 e amministratore di fatto ed agli amministratori di diritto avvicendatisi in tale lasso temporale Signori Sabino Piccolo (deceduto), Luigina Capiello, A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012, Antonio Carvelli, A.U. dal 10 marzo 2012 al fallimento e collaboratore sportivo dal 14.12.2011 ed erano da ascrivere, in minor misura, anche ai precedenti amministratori e segnatamente al Signor Maurizio Soloni, Presidente C.D.A. dal 28.7.2008 sino al 17.10.2011 (e poi Presidente onorario sino al 19.12.2011), alla Signora Patrizia Bonomelli, Amministratore delegato della Società dal 4.6.2010 al 17.10.2011, al Signor Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società dal 2010 al 17.10.2011.

La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da ben 36 documenti illustrativi.

La riunione precedente.

Alla riunione del 15 maggio 2014 la posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale veniva stralciata in assenza della prova dell'intervenuta notificazione dell'atto di deferimento e su specifica richiesta della Procura federale di restituzione degli atti, mentre si procedeva nei confronti di tutti gli altri deferiti, due dei quali (i Signori Edoardo e Maurizio Soloni) avevano anche presentato memorie difensive, senza peraltro presentarsi personalmente.

La precedente decisione.

In esito a tale riunione la Commissione adita, ritenendo fondato il deferimento, con C.U. n. 80 pubblicato il 20 maggio 2014, ha inflitto alla Signora Luigina Capiello l'inibizione di anni tre e l'ammenda di Euro 30.000,00=, al Signor Antonio Carvelli l'inibizione di anni quattro e l'ammenda di Euro 40.000,00=, al Signor Maurizio Soloni l'inibizione di anni due e mesi sei e l'ammenda di Euro 15.000,00=, al Signor Edoardo Soloni l'inibizione di anni uno e l'ammenda di Euro 10.000,00= ed alla Signora Patrizia Bonomelli l'inibizione di anni uno.

Avverso tale decisione risulta che abbiano interposto appello i soli Signori Maurizio ed Edoardo Soloni e la Corte di giustizia federale, con C.U. n. 335 del 19 giugno 2014, li ha respinti.

Il presente procedimento riguarda pertanto la sola posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, cui stavolta è stato notificato l'atto di deferimento e che ha presentato memoria difensiva.

La memoria difensiva.

Il deferito ha fatto pervenire detta memoria datata 19.7.2014 corredata da due documenti, con la quale chiede in principalità il suo proscioglimento o, in subordine, l'applicazione del minimo delle sanzioni previste. A sostegno di tali domande espone di aver ottenuto dall'Amministratore unico la semplice nomina a collaboratore dall'11.11.2011 con una delega di rappresentanza per le sole funzioni sportive e federali dell'area tecnica (sottoscrizione di accordi tesseramenti, documenti ufficiali, partecipazione alla vita organizzativa della Figc) e di essere stato nominato Presidente onorario dal 19.12.2011 e di non aver mai svolto attività che fossero inerenti *“alla rappresentanza legale oppure alla gestione delle questioni amministrative-economiche che erano affidate, come da Statuto,*

all'organo amministrativo, rappresentato da un Amministratore unico". Il titolo di Presidente onorario non sarebbe confondibile con quello di legale rappresentante, anche perché estraneo alle previsioni statutarie. Aggiunge che non avrebbe detenuto partecipazioni di quote e/o azioni in alcuna Società che in via diretta e/o mediata possedevano posizioni maggioritarie nell'AC Montichiari. Nega poi di aver svolto mansioni di amministratore di fatto, come dimostrerebbe un suo esposto all'Autorità Giudiziaria con il quale si accuserebbe l'A.U. Signora Luigina Cappiello di un'indebita cessione di crediti vantati presso la Lega Pro per circa Euro 300.000,00=, così che sarebbe assurda una sua denuncia del prestanome. L'affermazione dell'A.U. Carvelli per la quale sarebbe il socio di riferimento, servirebbe a spostare la sue responsabilità gestionali del delatore (non era in grado di reperire la documentazione contabile) e sarebbe motivata dalla volontà di vendicarsi dalla denuncia penale. Sostiene poi di non essersi mai ingerito nella gestione "Amministrativa - legale" del sodalizio e che i 16 contratti economici dallo stesso stipulati rientrerebbero nell'ambito della delega suddetta e non avrebbero cagionato danni. Riferisce che l'AC Montichiari sarebbe già stato pesantemente indebitato al 30-6-2011 e che il presunto aggravamento della situazione debitoria sarebbe da ascrivere al mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2011 con decadenza dalla partecipazione ai contributi federali già percepiti e percepiendi e dal pignoramento presso terzi promosso da un creditore con il concorso dell'A.U. Cappiello, oggetto della denuncia penale.

Le richieste delle parti.

- All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto a carico del deferito Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, l'irrogazione della sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) oltre all'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).

- Il difensore del deferito, Dott. Giuseppe Tambone, ha chiesto in principalità il rigetto del deferimento o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione minima proporzionata alla responsabilità del suo assistito.

I motivi della decisione.

Gli stessi coincidono nella parte generale con quelli già esposti nella precedente decisione, cui si aggiungono quelli specifici necessari alla disamina per la prima volta di quelli relativi alla posizione soggettiva del deferito Signor Francesco Carmine Depasquale. "L'adita Commissione ritiene necessaria una breve ricostruzione dei fatti più significativi che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare sulla base delle varie risultanze in atti.

In fatto

La Società AC Montichiari ha partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, nelle stagioni sportive 2010/2011, venendo retrocessa in Serie D al termini di quest'ultima stagione. In quella successiva, 2012/13, la Società non ha presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie D e pertanto il Consiglio Direttivo L.N.D., nella riunione del 31.7.2012 ha deliberato la sua non ammissione al campionato (C.U. n. 35 dell'1.8.2012) ed il Presidente L.N.D. ha conseguentemente deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012). La Società è rimasta inattiva nella stagione sportiva 2012/13 ed il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 24.4.2013 al n. 35, ha dichiarato il fallimento dell'AC Montichiari Spa Il Presidente F.I.G.C.,

preso atto di tale sentenza fallimentare, ha deliberato la revoca dell'affiliazione, come risulta dal C.U. n. 72/A dell'11.9.2013.

La notizia del fallimento ha indotto la Procura federale ad apposita indagine relativamente alle condotte realizzate nel biennio antecedente per verificare la sussistenza di responsabilità di gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli amministratori, di diritto e di fatto, nelle stagioni 2010/2011 e 2011/12 nonché per accertare eventuali specifiche responsabilità in riferimento ai poteri ed alle deleghe esercitate in ambito civilistico e sportivo, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

Tale indagine si è conclusa con la relazione in atti del 30.12.2013, corredata da 36 documenti in essa richiamati ed ha dato origine al successivo atto di deferimento già citato a carico dei sei soggetti indicati, per ciascuno dei quali risultano segnalati gli incarichi e ruoli ricoperti nonché le condotte addebitate ed i profili di responsabilità disciplinare ascritti.

In diritto

Alla luce di quanto esposto, si ritiene doveroso richiamare alcuni principi pacifici nei precedenti degli Organi di giustizia federale, per poi passarsi alla disamina delle posizioni dei singoli deferiti, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati.

- Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013, fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società.

- Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul *modus operandi* del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso.

- L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13).

- Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione

(C.U. n. 71/CDN del 7.3.2013 e della sopra citata delibera della CGF) deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

Alla luce di questi principi, si osserva quanto segue.

Nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento la Società calcistica è stata controllata da due diversi soggetti:

a) il Signor Edoardo Soloni, che è stato socio unico dal 27.7.2010 al 25.2.2011 della Società, con capitale sociale di Euro 500.000,00= e da allora, dopo aver ceduto a tal Signor Franco Sanfratello il 2,62% delle azioni, ha detenuto il restante 97,38% delle azioni sino al 16.10.2011. In tale data il Signor Edoardo Soloni ha ceduto tutte le azioni detenute a tale Holding Rent Management Srl (di cui era socio unico tale Signor Massimo Dellanogare che poi ha ceduto tutte le quote in data 22.11.2011 al Signor Sabino Piccolo, che già in precedenza svolgeva le funzioni di A.U.) al prezzo simbolico di un Euro.

In tale lasso temporale il Signor Maurizio Soloni ha ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. ininterrottamente dal 28.4.2008 al 16.10.2011, essendosi avvicendati in due occasioni i componenti del C.d.A. stesso (il Signor Maurizio Soloni ha poi ricoperto l'incarico di Presidente onorario dal 17.10.2011 al 28.12.2011) e la Signora Patrizia Bonomelli ha ricoperto la carica di Consigliere Amministratore delegato, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 4.6.2010 al 16.10.2011.

In data 25.8.2010 un consigliere comunicava alla Lega Pro che il Signor Edoardo Soloni svolgeva il ruolo di dirigente e poi in data 28.6.2011 veniva indicato come collaboratore nel foglio di censimento spedito alla stessa Lega;

b) il Signor Francesco Antonio Carmine Depasquale che, pur non aparendo quale socio o amministratore di Holding Rent Management Srl, è stato l'amministratore di fatto dal 17.10.2011 o, in via subordinata, dal 28.12.2011 (data nella quale è stato formalmente nominato Presidente onorario ed investito da ampie deleghe sia pur apparentemente all'ambito sportivo e federale, cui ha fatto da contorno la comunicazione in Lega Pro del 16.11.2011 sul suo tesseramento come collaboratore) della AC Montichiari Spa sino al fallimento. Tale suo ruolo è rimasto immutato nel tempo, nonostante risulti che due mesi prima del fallimento, in data 28.2.2013, Holding Rent Management Srl abbia ceduto le sue azioni, pari al 97,38% del capitale, al Signor Antonio Carvelli, all'epoca rivestente la carica di A.U. della Società calcistica, verso un corrispettivo rimasto ignoto in carenza di deposito dell'atto al registro delle imprese.

In tale lasso temporale il Signor Sabino Piccolo (socio unico ed A.U. di Holding Rent Management Srl) è stato nominato A.U. della Società calcistica dal 17.10.2011 al 28.11.2011 (nomina mai comunicata in Lega), poi sostituito quale A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012 dalla Signora Luigina Cappiello, poi sostituita quale A.U. dal Signor Antonio Carvelli dal 10.3.2012 sino al 24.4.2013, data del fallimento (nomina mai comunicata in Lega).

Quest'ultimo risultava tesserato dalla Società anche quale collaboratore con foglio integrativo di censimento del 14.12.2011.

Orbene, gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16.10.2011 l'AC Montichiari Spa versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico-patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento (Signori Maurizio Soloni, Patrizia Bonomelli e Edoardo Soloni), risultando

omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e comunque iniziative idonee a rifinanziare le casse sociali.

Ed invero:

- il bilancio chiuso al 30.6.2011, come approvato il successivo 18.11.2011, presentava una perdita di Euro 169.030,00= per la quale era deliberata la copertura con utilizzo della riserva straordinaria. Tra i dati reddituali si ricavava che il valore della produzione era stato pari a Euro 2.124.783,00= ed il valore dei costi era stato pari a Euro 2.239.618,00= con una differenza negativa di Euro 114.835,00=;
- all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.6.2011 risultava in corso una rateizzazione per il pagamento contributivi Enpals relativi al periodo dicembre 2009-settembre 2010, con versamenti eseguiti ad aprile 2011 e lo sfioramento modesto del parametro P/A alla data del 31.12.2010 (0,276=, essendo ammesso quello di 0,08=);
- all'ispezione del 16.12.2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre Euro 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di Euro 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato;
- all'atto del controllo effettuato dalla Società di revisione Deloitte & Touche (report del 4.11.2011) risultava che l'AC Montichiari Spa aveva consegnato un estratto conto al settembre 2011 dal quale risultava l'addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 per un importo di Euro 32.654,00= che, ad un successivo controllo risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario;
- il Signor Maurizio Soloni, quale legale rappresentante dell'AC Montichiari Spa, quasi sempre in via solidale con la Signora Patrizia Bonomelli, quale Consigliere delegato, ed alla Società calcistica in ragione della responsabilità oggettiva, in forza di condotte poste in essere prima del 16.10.2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari ad opera di codesta Commissione, come emerge dai C.U. n. 60 del 24.2.2011, n. 31 del 27.10.2011, n. 51 del 21.12.2011, n. 69 dell'8.3.2012 e n. 80 del 4.4.2012 rispettivamente per le seguenti violazioni di carattere amministrativo e contabile: per non aver rispettato i termini per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della licenza nazionale; per non aver provveduto entro il termine la deposito presso la Lega Pro della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00=; per la mancata attestazione agli Organi federali del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 e per aver sottoscritto e depositato presso Co.Vi.So.C. la dichiarazione 15.9.2011 attestante circostanza e dati contabili non veritieri; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 e per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011; per non aver provveduto nei termini concessi al pagamento delle somme poste a carico della Società dal T.N.A.S. del lodo arbitrale n. 1307 del 28.9.2009;

- infine il pacchetto azionario del 97,38% del valore nominale di Euro 496.897,00= veniva ceduto dal Signor Edoardo Soloni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 verso un corrispettivo di un solo Euro.

Ne consegue che al 16.10.2012 la Società calcistica già da tempo non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell'indebitamento erariale e contributivo ricorrendo agli strumenti eccezionali delle rateizzazioni.

È poi indubbio che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un ulteriore drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l'inattività della Società calcistica nella stagione sportiva 2012/13 per un'insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Ed invero:

- all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.5.2012 l'A.U. Signor Antonio Carvelli si dichiarava non in grado né di mostrare né di reperire la contabilità della Società, riferiva che nulla era cambiato nella compagine sociale essendo sempre il Signor Depasquale il socio di riferimento (aldilà della barriera formale rappresentata da Holding Rent Management Srl), asseriva che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati né i versamenti delle corrispondenti ritenute fiscali e contributi previdenziali per il trimestre gennaio-marzo 2012;

- il bilancio chiuso al 31.6.2012, approvato in data 28.2.2013, presentava una perdita di Euro 898.747,00= da coprire con utilizzo delle riserve (parte ricorrendo a quelle straordinarie e parte con versamenti soci), anche se, deduttivamente, quanto deliberato non ha trovato attuazione;

- nella comunicazione Co.Vi.So.C del 19.7.2012 si leggeva che l'AC Montichiari Spa non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo da gennaio a giugno 2012 per un importo complessivo di Euro 542.000,00=, nonostante avesse provveduto a tesserare ben 16 nuovi calciatori nel gennaio 2012 che avevano contribuito ad aggravare ulteriormente la crisi economica e finanziaria;

- dopo il 16.10.2011 codesta Commissione ha emesso tre delibere di condanna a carico degli A.U. (le prime due a Luigina Cappiello e la terza ad Antonio Carvelli) e per responsabilità oggettiva all'AC, Montichiari Srl, come risulta dai C.U. n. 83 del 12.4.2012, 48 del 5.12.2012 e 59 del 16.1.2013, rispettivamente per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti dovuti ai tesserati nei mesi di maggio giugno 2011 e per non aver documentato il pagamento del rateo Enpals scadente a settembre 2011, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza per gli emolumenti dovuti ad un tesserato nel luglio 2011; per non aver documentato l'intervenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 gennaio, febbraio marzo 2012, nonché gli emolumenti di gennaio, febbraio e marzo 2012 e per non aver depositato il prospetto R/I (parametro Ricavi/Indebitamento) calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31.3.2012; per non aver partecipato all'incontro in tema di formazione alla lotta antidoping organizzato a Roma da F.I.G.C., e Lega Pro in data 11.6.2012.

- Il Tribunale di Brescia, con la citata sentenza, ha infine dichiarato il fallimento della Società calcistica in data 2.4.2013, dopo il periodo di inattività sportiva di cui si è detto, attestando in via definitiva lo stato di insolvenza."

- Quanto sopra rilevato consente ora di valutare il residuo singolo profilo di responsabilità, che va ad aggiungersi a quelli precedenti già decisi, anche alla luce della memoria difensiva in atti.

Si tratta della posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, tesserato come collaboratore della Società calcistica dal 16.11.2011, nominato Presidente onorario dal 28.11.2011 e sino al fallimento con delega a rappresentare la Società in ambito sportivo e federale.

Costui è stato, a parere della Procura federale ed aldilà delle risultanze formali, il vero amministratore di fatto e proprietario del sodalizio, ponendo in essere condotte univoche in tale direzione, in modo sistematico e continuativo nel tempo, dimostrando il tipico potere di iniziativa di chi governa una Società in vista del suo funzionamento, dettagliatamente descritte nell'atto di deferimento.

Al fine di sottrarsi a questo ruolo il deferito cerca di giustificare le sue condotte inserendole nell'alveo della delega tecnica e dell'enfasi giornalistica, distinguendo la rappresentanza sportiva da quella del legale rappresentante e negando il ruolo di amministratore di fatto e di aver in ogni caso aggravato lo stato economico-patrimoniale della Società calcistica.

In realtà nessuna delle suddette argomentazioni ha pregio ed anzi uno dei due allegati conferma ulteriormente la fondatezza della tesi accusatoria.

Anzitutto il suo operato in termini di compimento di atti gestori dell'AC Montichiari non è affatto riconducibile né al ruolo di collaboratore (che ricopriva con una decina di altri soggetti) di cui all'atto del censimento né a quella generica procura conferitagli per rappresentare l'A.U. in ambito sportivo e federale, ben estranea al paradigma di cui all'art. 2381 c.c. Quest'ultima risulta da un verbale assembleare e da una scrittura privata non autenticata, denominata procura speciale, che non contiene alcun grado di dettaglio, tantomeno gli conferisce poteri di procuratore ad negotia, sembrando collegarsi ad una rappresentanza sportiva discendente dalla nomina a Presidente onorario, diversamente priva di effetti concreti, anche in quanto non prevista dall'atto costitutivo e dallo statuto. Senonché il deferito dilata il senso di questa generica procura sostenendo che gli avrebbe consentito di intervenire nell'allora imminente sessione del calcio mercato, intendendo l'intervento come abilitazione diretta all'acquisto e vendita di calciatori, alla sottoscrizione di accordi economici, ai tesseramenti, agli esoneri ecc.) e cioè alla attività c.d. tecnica, oltre che alla partecipazione alla vita organizzativa della Figc.

Orbene, tale tipo di attività tecnica è in realtà estranea alla procura speciale per come conferita. Lo stesso deferito ne è perfettamente conscio al punto che laddove ha stipulato almeno 16 contratti per le prestazioni sportive con i calciatori dallo stesso acquistati (dice a titolo gratuito) dal gennaio al marzo 2012, ha integrato i moduli nel frontespizio, facendosi risultare non come delegato dall'Amministratore unico o Presidente onorario, ma quale "*rappresentante*" dell'AC Montichiari in qualità di "*Presidente*" ed in calce, sotto il prestampato "*Per la Società il Legale Rappresentante*", aggiungendo "*Presidente Depasquale Francesco*".

Quanto all'enfasi giornalistica, basti osservare che molti degli articoli prodotti dalla Procura federale portano delle interviste virgolettate del Signor Depasquale, che non risultano mai oggetto di smentita e/o di richiesta di rettifica a mezzo stampa.

Dagli stessi emerge che a parere dell'ex Presidente Maurizio Soloni il deferito sarebbe stato il legale rappresentante della Società che avrebbe acquistato le quote del sodalizio (articolo del 22.10.2011) e in quello dell'8.11.2011 viene definito "*patron*" del sodalizio quale detentore del 98% del capitale sociale. Sul quotidiano "Bresciaoggi" del 15.11.2011, a commento dell'esonero dell'allenatore dallo stesso disposto, il Signor Depasquale, intervistato, risponde testualmente. "*Io sono il proprietario e devo avere il pieno controllo di quanto succede in Società*". In altro quotidiano del 12.12.2011, a commento del commiato del direttore sportivo e della sua scelta di altro successore, il Signor Depasquale è definito ancora "*patron*" e lo stesso dicasi sul quotidiano "Tuttosport" del 9.2.2012 in cui si sottolinea, fra l'altro, che il "*patron*" potrebbe anche allenare. In un'intervista a TMW del 23.5.2012 il Signor Depasquale, nell'esprimere la volontà di cedere il sodalizio, asserisce testualmente: "*Ma non lascerò il club nelle mai di acquirenti senza solidità economica*" ed in altra del 30.5.2012 segnala di aver trovato un accordo per la cessione delle quote del sodalizio ad una holding formata da due imprenditori.

In tutti questi articoli lungi dal rinvenirsi l'enfasi giornalistica, si ottiene la semplice conferma che l'AC Montichiari apparteneva al Signor Depasquale che ne decideva tutte le sorti, anche economiche, ben oltre l'ambito sportivo, facendo scomparire il ruolo e la funzione degli amministratori di diritto che si sono succeduti nel tempo.

La sua ingerenza in scelte gestionali, comprese le questioni amministrative ed economiche, quale socio egemone, è poi manifesta non solo nella risoluzione e conclusione degli affari riferibili al sodalizio, compresi gli esoneri ed i suddetti contratti, tutti a titolo oneroso, dallo stipendio minimo di categoria a quello di maggior importo pari i Euro 20.000,00= (per il calciatore Riccardo Corallo), sia nella sua costante partecipazioni alle assemblee della Società calcistica in tutte le occasioni, ricoprendo di volta in volta dei ruoli.

Nell'assemblea ordinaria del 18.11.2011, approvativa del bilancio chiuso al 230.6.2011, era nominato segretario; in quella del 28.11.2011, con presa atto delle dimissioni dell'A.U. Sabino Piccolo e la nomina ad A.U. di Luigina Capiello, è ancora segretario; in quella del 10.3.2012, con presa d'atto delle dimissioni dell'A.U. Luigina Capiello e di nomina ad A.U. di Antonio Carvelli, è nominato Presidente; in quella del 28.2.2013 di approvazione del bilancio chiuso al 30.6.2012 è ancora Presidente.

Si tratta di una presenza costante, certamente non attribuibile a quel ruolo inesistente negli atti aziendali di Presidente onorario o di delegato all'ambito sportivo, ma a quello di vero e proprio "*patron*" con tutti i poteri decisionali.

Per quanto la memoria difensiva ribadisca poi la tesi che il deferito non ha svolto alcun ruolo "*né come amministratore e né come detentore di partecipazione di quote/azioni in alcuna delle Società che hanno detenuto, in via diretta o mediata nel periodo considerato o immediatamente precedente, posizioni maggioritarie o anche minoritarie nel quadro azionario dell'AC Montichiari. È l'ennesima prova per tabulas di una assoluta estraneità al livello di amministratore del club da parte dello scrivente*", la stessa è corredata da un primo allegato alquanto significativo ed assolutamente contraddittorio rispetto alla tesi. Si tratta di denuncia querela proposta alla Procura della Repubblica di Mantova in data

26.4.2012 dai Signori Antonio Carvelli, A.U. Montichiari Calcio Spa e "*Francesco Carmine Antonio Depasquale, nato a Crotone il 30.07.1972 e ivi residente alla Via Gronchi n. 9, in qualità di azionista di maggioranza...*".

Tale allegato, oltre a smentire il deferito con un evidente aspetto confessorio, conferma l'inattendibilità dei dati formali sulla titolarità della quota di maggioranza all'interno del sodalizio e giustifica pienamente la ragione per la quale il Signor Depasquale, anche nelle sue interviste, si definisce "*patron*" del sodalizio, dotato di tutti i poteri gestori, al punto da ricondurre ogni scelta alla sua volontà.

La circostanza poi che il deferito abbia querelato la sua ex A.U. Luigina Capiello non è affatto contraddittoria con la tesi che la stessa fosse una sua semplice prestanome, atteso che la stessa avrebbe posto in essere una condotta violativa del patto fiduciario, che ha dato origine alla reazione del legittimo proprietario del sodalizio ed effettivo titolare del potere gestorio.

Non a caso l'A.U. Antonio Carvelli è obbligato a riconoscere all'organo di controllo in data 4.5.2012 che il Signor Depasquale è il socio di riferimento, il vero e unico gestore della Società, essendo questa la ragione per la quale non è nel possesso delle scritture contabili e non conosce neppure dove siano depositate. Al fine di inficiare tale affermazione, il deferito ha sostenuto che l'A.U. Carvelli avrebbe rilasciato tale dichiarazione delatoria per vendicarsi della "*denuncia penale subita dall'Amministratore unico*". Peccato che, come emerge senza tema di smentita dal primo allegato citato, il Carvelli sia il coautore con il Signor Depasquale della denuncia penale a carico della ex A.U. Luigina Capiello e quindi soggetto codenunciante e non denunciato e pertanto privo del movente della vendetta.

Inoltre il Signor Depasquale, in epoca non sospetta, quanto cioè era ancora interessato a che tutti gli riconoscessero il ruolo di amministratore effettivo, si autoqualifica quale Presidente sic et simpliciter dell'AC Montichiari anche in comunicazioni ufficiali. Si legga in proposito l'esposto rivolto al Presidente federale, alla Procura federale ed al Presidente Lega Pro, in relazione alla vicenda della Società Savona Calcio, nel quale così esordisce: "*L'AC Montichiari Spa, nella persona del Suo Presidente Francesco Depasquale...*" o anche l'audizione avanti la Procura federale dell'8.5.2012 nella quale si qualifica nuovamente come "*Presidente*" dell'AC Montichiari. In entrambi i casi il deferito palesa che è lui il soggetto legittimato a manifestare e tutelare gli interessi dell'AC Montichiari, attribuendosi ruoli sostanziali, apparentemente contrastanti con le risultanze formali.

In sostanza si è in presenza di un insieme concorde, reiterato ed univoco di condotte dalle quali emerge che il Signor Depasquale, oltre ad essere il "*patron*" del sodalizio sportivo, era anche l'unico amministratore di fatto, determinando di volta in volta l'amministratore di diritto, dimostrando però la sua superiorità rispetto all'A.U. di turno, avendo nella sua disponibilità le scritture contabili, occupandosi in via esclusiva delle scelte operative e negoziali, risultando il *dominus* degli affari all'interno della Società ed anche nel sistema calcio, oltre che agli occhi della stampa e dei terzi.

Gli sono ascritte le condotte antiregolamentari di aver aggravato con il proprio comportamento di cattiva gestione il dissesto economico-patrimoniale della Società determinandone infine lo stato di grave insolvenza che ha poi comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza, lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati ed

infine il fallimento della stessa ed il non aver messo a disposizione dell'organo vigilante le scritture contabili della Società impedendo lo svolgimento dell'ispezione.

Tutti gli addebiti di cui al deferimento sono fondati.

Pur consapevole di essersi reso acquirente del pacchetto azionario di controllo di una Società già indebitata ed in stato di dissesto (come denota il valore di acquisto e come poteva ricavare dalle scritture contabili e dai C.U.) ha continuato a gestirla in modo scorretto e dannoso, senza perseguire il fine dell'equilibrio dei conti e senza ricorrere ai necessari apporti di finanza ed a scelte virtuose per cambiare l'andamento gestionale, interrompendo le rateizzazione in atto, acquistando un notevole numero di calciatori (per la precisione sedici) nei primi mesi dell'anno 2012 nella consapevolezza che non sarebbe stato possibile versare loro gli emolumenti concordati ed i relativi contributi, finendo oggettivamente per aggravarne le passività e rendere irreversibile lo stato di insolvenza, come emerge dalle condotte già illustrate (D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8, G., G.1 e G.2). Ha poi ragionevolmente sottratto alla disponibilità dell'amministratore formale la contabilità, ponendolo nella condizione di risultare inadempiente agli obblighi della loro tenuta e conservazione ed impedendo la ricostruzione del patrimonio e la conoscenza degli affari sociali (E.4 e G.4), al probabile fine di mascherare almeno in parte talune Sue condotte a danno della Società calcistica.

La graduazione della responsabilità del deferito viene stabilita tenendo conto del ruolo specifico dallo stesso ricoperto, in un quadro di non trasparenza, in conseguenza del tentativo di mascherare la sua posizione, delle contestazioni sollevategli, delle risultanze istruttorie e delle sanzioni precedentemente irrogate agli altri deferiti già definitivizzate, ritenendo equa, in assenza di procedimenti penali relativi agli addebiti, l'irrogazione della sanzione di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale infligge al Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, la sanzione dell'inibizione di anni 5 (cinque) e dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).

(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D'AGOSTINO - (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).

Il deferimento.

Con nota del 19 marzo 2014 il Procuratore federale vicario Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a codesta Commissione i Signori:

"1) il Signor Dario D'Agostino, Consigliere di Amministrazione dal 14.1.2008, Amministratore delegato dal 21.2.2009 e Presidente del C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del fallimento, nonché Amministratore unico dal 30.6.2010 e socio della Fattoria Cerrano Srl, a sua volta socio unico del Giulianova Calcio Srl, dal 5.7.2010 sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistica di competenza ed il conseguente fallimento del Giulianova Calcio Srl, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui

si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C. 4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.1;

2) la Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del Fallimento, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociata, gli atti di gestione del Presidente e, per le condotte specificatamente descritte nella part motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.2, A.3, B.4, B.5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.2;

3) il Signor Antonio Serena, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 21.2.2009 al 21.11.2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, alla mala gestio che ne ha determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociato, gli atti di gestione del Presidente, per le condotte specificatamente descritte nelle parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3. B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.3.

- A sostegno del deferimento, la Procura esponeva di aver promosso l'indagine avendo appreso la notizia della sentenza dichiarativa del fallimento della Società Giulianova Calcio emessa dal Tribunale di Teramo il 4.12.2012, dopo che dal giugno 2009 era stato emesso il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori ai sensi dell'art. 182 bis L.F., e di avere rilevato che il Presidente federale aveva deliberato la revoca dell'affiliazione con C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. Narrava che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 Giulianova Calcio Srl aveva partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione (Girone B), non iscrivendosi al campionato successivo così che il Presidente federale aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori (C.U. n. 30/A del 23.7.,2012). Nella prima stagione sportiva il Signor D'Agostino risultava Presidente del C.d.A. (dal 23.12.2009 e sino al fallimento, essendo stato prima semplice consigliere dal 14.1.2008 e amministratore delegato dal 21.2.2009), la Signora Garcia Raffetto era consigliere di amministrazione (dal 23.12.2009 al fallimento) unitamente al Signor Serena (dal 21.9.2009 al 21.11.2011), che però aveva acquisito per delega i poteri di ordinaria amministrazione per due mesi e 15 giorni in seguito ad un'inibizione che aveva colpito il Presidente; nella seconda stagione sportiva fermi i ruoli di amministratori come descritti, il Signor Serena con verbale del 15.6.2011 acquisiva la rappresentanza legale di firma per tutti gli atti verso la F.I.G.C., la Lega Pro e le altre componenti sportive e che, avendo rassegnato le dimissioni da consigliere dal 21.11.2011 divenendo collaboratore di segreteria del sodalizio, la Signora Garcia Raffetto acquisiva i dedotti poteri di rappresentanza della Società dal 26.11.2011. Riferiva che il capitale sociale del Giulianova Calcio Srl era integralmente detenuto dalla Fattoria Cerrano Srl, socio unico dal 5.7.2010 al fallimento. Tale Società era partecipata da tale Signora Fatima Camiglioni, detentrica del 54% delle quote, dal Signor D'Agostino, detentore del 15,33% delle quote e

Amministratore unico dal 30.6.2010 e dalle Signore Giuliana e Alessandra D'Agostino, entrambe titolari del 15,33% delle restanti quote. Asseriva che la Società calcistica aveva chiuso il bilancio al 30.6.2009 con una perdita di Euro 187.940,00=, presentando il 31.1.2009 all'Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per il pagamento a stralcio della somma di Euro 1.025.000,00= in 144 rate mensili garantite da ipoteca di primo grado su beni immobili di terzi e che, visto l'accoglimento, aveva anche presentato un più ampio accordo di ristrutturazione del debito in data 15.5.2009 che era stato sottoscritto dall'82% del ceto creditorio ed omologato dal locale Tribunale con decreto del 30.6.2009. Nel frattempo i soci avevano versato fondi alle case sociali per ripianare le perdite, anche se il Collegio sindacale aveva evidenziato numerose irregolarità in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali e previdenziali, invitando gli amministratori ad adottare opportuni provvedimenti atteso che il rapporto P/A presentava una carenza patrimoniale ammontante Euro 57.775,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di esercizio di Euro 262.937,00= ed ancora una volta il Collegio Sindacale aveva rilevato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, invitando gli amministratori a migliorare il rapporto P/A che presentava una carenza patrimoniale di Euro 164.872,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2011 presentava una perdita di esercizio di Euro 626.685,00= co un patrimonio netto negativo per Euro 309.850,00=, facendo ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il Collegio Sindacale aveva ancora riscontrato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, ed aveva invitato gli amministratori a regolarizzare i versamenti Iva omessi ed a adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la continuità aziendale ed a reintegrare il capitale a norma di legge e dotare la Società di risorse liquide (si dimisero poi il 10.3.2012 in sede di approvazione di tale bilancio, l'ultimo approvato). Anche la situazione contabile al 31.12.2001, come figurata il 26.4.2012 alla Co.Vi.So.C. confermava altra rilevante perdita (di Euro 436.594,00=) in corso di formazione e lo steso patrimonio netto negativo, trovando conferma la cronica incapacità della Società a generare flussi di reddito e flussi di cassa idonei a consentire la continuità aziendale senza l'apporto della proprietà. Nel deferimento la Procura federale riferiva poi gli esiti di quattro verifiche della Co.Vi.So.C., la prima risalente al 28.12.2010 e l'ultima al 26.4.2012, di cui si è detto) dalle quali emergeva la mancata contabilizzazione delle scritture relative alle perdite maturate al 30.6.2010, la segnalazione formale di una perdita inferiore a quella reale così che la stessa risultava in parte ripianata dai versamenti soci, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la sussistenza di un debito Iva di Euro 132.053,52= relativo all'anno 2009 e di Euro 122.594,00= relativo all'anno 2010 (D.1); la seconda risalente al 27.5.2011 nella quale trovavano ulteriori difformità tra le scritture contabili e le risultanze dei documenti esibiti, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la presenza di una cartella esattoriale per le rate Enpals scadute e non pagate, i tre debiti Iva risultavano pagati in ritardo per il solo capitale senza sanzioni ed interessi, si evidenziava un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.287.411,00= al 30.12.2010, nel bilancio di esercizio al 30.6.2010 non erano rilevate per competenza le imposte Irap d'esercizio definite nel modello per Euro 37.380,0=, estraneo alla contabilità, ed esistevano eccessivi costi relativi a rimborsi ed indennità di trasferta per circa Euro 203.000,00= circa (D.2); la terza risalente al 25.11.2011 nella quale si rilevava

l'inadeguatezza della struttura amministrativa e dell'impianto contabile, la non esibizione del libro del Collegio Sindacale, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un debito verso l'erario di Euro 1.435.960,15= al 30.9.2011 e verso gli enti previdenziali si Euro 474.241,61=, i vari debiti Iva annuali, un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.102.441,00= al 31.3.2011 ed un versamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale di Euro 250.380,00= (D.3); la quarta risalente al 26.4.2012 nella quale rilevava che il consigliere dimesso non era stato sostituito e pertanto gli amministratori erano in numero inferiore a quello statutari, il Collegio sindacale si era dimesso in data 10.3.2012 senza che fosse sostituito, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.916.678,00=, l'omissione della determinazione assembleare in ordine alla perdita di esercizio di Euro 629.685,00= maturata al 30.6.2011, un patrimonio netto negativo di Euro 301.676,00=, la permanenza dello stato di cui all'art. 2482 ter c.c., l'esistenza di debiti verso l'erario di Euro 1.572.322,00= verso gli istituti previdenziali di Euro 460.757,00=, una perdita di esercizio in corso di formazione di Euro 436.594,00=, l'inadempienza alla transazione fiscale che era stata raggiunta (D.4).

Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben cinque procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 63 del 7.3.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 6 del 19.7.2012) conclusisi con sanzioni (di inibizione, penalizzazione, ammende) spesso per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico di amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS (E.1: mancata attestazione di versamento di ritenute Irpef e contributi Enpals nei termini, produzione di attestazione non veritiera sul pagamento di taluni emolumenti ai propri tesserati; E.2: mancato pagamento di emolumenti a tesserati, omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals, sottoscrizione di dichiarazione mendace sull'avvenuto pagamento di taluni emolumenti a propri tesserati; E.3: doglianze dell'ex direttore sportivo nei confronti della Società per presunta inadempienza a scrittura privata non depositata per prestazioni sportive; E.4: mancata attestazione di pagamento di emolumenti dovuti ai propri tesserati e mancata attestazione di versamenti di ritenute Irpef e contributi Enpals, produzione di certificazione mendace sull'intervenuto pagamento delle suddette somme; E.5: mancato adempimento entro il termine di 30 giorni dell'obbligo di corresponsione di somme così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro nella riunione del 14.10.2011).

La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da numerosi documenti illustrativi.

La riunione precedente

Alla riunione del 15 maggio 2014 per la posizione della Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto venivano rimessi gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento e per quella del Signor Dario D'Agostino veniva disposto un rinvio della discussione alla data del 3.7.2014, poi rinviata a quella odierna, non risultando pervenuta la cartolina di ritorno relativa all'atto di convocazione alla riunione stessa.

Il deferito Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha invece depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

La Commissione ha così adottato l'ordinanza risultante dal C.U. n. 78 del 15.5.2014 in forza della quale al Signor Antonio Serena è stata applicata la sanzione dell'inibizione di mesi quattro.

Le richieste delle parti

- All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, precisato che non è stato possibile notificare l'atto di deferimento alla Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, ha chiesto per il restante deferito Sig. Dario D'Agostino l'applicazione della sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Non sono pervenute memorie difensive e non è presente il deferito nonostante la regolarità della notifica della convocazione per l'odierna riunione.

I motivi della decisione.

In fatto

Alla luce dell'esame degli atti del deferimento e dell'assenza con contestazioni devono ritenersi provati i fatti segnalati e descritti dalla Procura federale.

In particolare trova conferma quanto risultante dalla relazione allegata al deferimento in ordine alla cronica incapacità aziendale (almeno a far data dall'anno 2009) di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio fra costi e ricavi, con necessità costante e consistente di apporto di mezzi finanziari nuovi della proprietà (finanziamenti soci, ricostituzione di capitale sociale) per garantire la continuità aziendale e colmare i deficit patrimoniali generati di anno in anno dalla gestione economica. Nel triennio l'analisi dei dati economici consente di rilevare il progressivo depauperamento della Società calcistica che ha chiuso con perdite sempre più ingenti gli esercizi al 30.6.2009, al 30.6.2010 ed al 30.6.2011, realizzando un valore della produzione insufficiente a coprire i costi d'esercizio, dovendo sempre ricorrere a maggior credito bancario ed a nuova finanza dei soci, mai peraltro in misura adeguata e congrua. La scarsa liquidità ha fatto incrementare i debiti erariali (da Euro 1.083.0000,00= nel 2009 a Euro 1.447.688,00= nel 2011) e quelli previdenziali (da Euro 337.228,00= nel 2009 a Euro 442.590,00= nel 2011), nonché determinato una serie di sanzioni per violazioni amministrative e contabili nella gestione della Società.

Non può così stupire che in questa situazione di grave dissesto economico-patrimoniale la Società calcistica non sia riuscita ad iscriversi al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, nella stagione sportiva 2012/13, diventando inattiva nell'ambito sportivo e provocando così lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati e che poi il Tribunale di Teramo abbia dichiarato il fallimento del Giulianova Calcio Srl con la sentenza n. 135 del 4.12.2012, cui ha fatto seguito la revoca dell'affiliazione.

In diritto

Tanto premesso in fatto, si ritiene doveroso richiamare alcuni principi pacifici nei precedenti degli Organi di giustizia federale, per poi passarsi alla disamina della posizione dell'attuale deferito, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati.

- Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013,fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa

dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società.

- Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul *modus operandi* del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso.

- L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13).

Passando in esame la posizione del Sig. Dario D'Agostino, si osserva quanto segue:

è quella di maggior rilevanza avendo egli ricoperto contestualmente il ruolo di A.U. della Fattoria Cerrano Srl (di cui era anche socio) dal 30.6.2010 al fallimento ed essendo Fattoria Cerrano Srl socio unico del Giulianova Calcio Srl dal 5.7.2010 al fallimento nonché il ruolo di consigliere C.d.A. dal 14.1.2008, poi di amministratore delegato dal 21.9.2010 e poi di Presidente C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 al fallimento. L'addebito allo stesso contestato deve ritenersi comprovato proprio alla luce degli incarichi suddetti in forza dei quali ha goduto di amplissimi e continuativi poteri gestionali, essendo le sue scelte quelle che hanno indirizzato in modo negativo le sorti della Società calcistica. Alla sua responsabilità principale vanno ascritte quell'insieme di condotte già menzionate nel deferimento e richiamate in fatto che hanno determinato il dissesto economico e patrimoniale della Società a seguito del progressivo indebitamento, nonostante i reiterati tentativi di rateizzare i debiti pregressi e di ristrutturare quelli societari con il ceto creditorio, non avendo da un lato posto in essere condotte gestionali effettivamente corrette e virtuose al fine di riequilibrare i conti della Società, sempre rimasti fuori controllo in conseguenza di *mala gestio* e dall'altro per non aver neppure assicurato l'immissione dei mezzi finanziari necessari per ripianare le perdite, per rispettare le scadenze delle rateizzazione, per adempiere agli obblighi civilistici e sportivi.

Inoltre, sempre in ragione del ruolo rivestito, al Signor D'Agostino va ascritta la responsabilità di non aver adottato alcun provvedimento in merito alle prescrizioni imposte dall'art. 2482 ter c.c., di non aver predisposto ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2012, di aver omesso di nominare il sostituto del consigliere C.d.A. dopo le dimissioni del Signor Serena nonostante la previsione statutaria, di non aver ottemperato alla prescrizione di legge che impone la presenza di un organo di controllo non avendo sostituito i componenti dimissionari del Collegio Sindacale.

Infine sempre allo stesso va ascritta l'inattività in ambito sportivo della Società calcistica per l'omessa iscrizione al campionato di competenza e la responsabilità principale in ordine all'intervenuto fallimento.

La graduazione della responsabilità vede il Sig. D'Agostino quale principale protagonista delle condotte di cui è deferimento, pur in un quadro di trasparenza in relazione al ruolo dallo stesso ricoperto, mai mascherato, che induce a contenere la sanzione al di sotto del limite edittale.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Dario D'Agostino la sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro) e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI - (Fallimento Società US Vercelli Calcio Srl) - (nota n. 6659/154 pf13-14 AM/ma del 14.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 14 maggio 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig.:

“Vero Paganoni, socio di maggioranza dal 22 giugno 2005 al 26 ottobre 2007; socio unico dal 26 ottobre 2007 al 5 luglio 2009, socio di riferimento dell'Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 5 luglio 2009 alla data del fallimento, per l'80% delle quote del capitale sociale tramite la Società Fopella Srl e direttamente per il 20% delle quote del capitale sociale; presidente del Consiglio di Amministrazione dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2010; amministratore delegato dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2007; liquidatore dell'Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 26 ottobre 2010 alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento dell'Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl.

A sostegno del deferimento, la Procura federale ha prodotto copiosa documentazione comprensiva dell'attività ispettiva condotta dalla Covisoc nel periodo novembre 2008 - giugno 2010, e ha dato altresì atto delle precedenti sanzioni irrogate da questa Commissione disciplinare - a carico dell'Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl e del Sig. Paganoni - per i numerosi pregressi inadempimenti economici e gestionali.

Il dibattimento

Nessuno è comparso per il deferito Paganoni, che non si è costituito nel giudizio.

La Procura federale – rappresentata dal Prof. Giuseppe Catalano – ha illustrato le ragioni a sostegno del deferimento, e ha quindi concluso richiedendo la irrogazione, a carico del deferito, delle sanzioni della inibizione per anni quattro, e dell'ammenda di € 10.000,00.

La Procura, con riferimento alla graduazione della sanzione, ha precisato di aver tenuto conto -onde contenere la richiesta di sanzione al di sotto del massimo edittale (5 anni), pur a fronte della obiettiva gravità delle condotte (sia in termini di misura degli sbilanciamenti economici che di ritardo nella assunzione dei comportamenti imposti agli amministratori dalla normativa societaria statutale) - del fatto che risulta che il Paganoni ha, nei molti anni

della propria attività, contribuito a sostenere economicamente la gestione societaria, senza, dunque, trarre personale profitto da queste sue pur gravi violazioni normative.

Quanto al cumulo delle sanzioni, da essa proposto, la Procura ha illustrato come la irrogazione della sola sanzione *“temporale”* potrebbe risultare – per un dirigente che si fosse comunque autonomamente determinato a non occuparsi di attività sportiva per un lungo periodo – scarsamente afflittiva, e, che, dunque, la inflizione – unitamente alla inibizione – di una sanzione economica significativa è idonea a meglio assicurare la afflittività in concreto della sanzione complessivamente considerata.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

1.- Le contestazioni formulate dalla Procura federale nei confronti del Paganoni trovano puntuale, e inequivoco, riscontro nella documentazione allegata all'atto di deferimento.

È pacifico, anzitutto, come il Paganoni – socio di maggioranza delle Società dal 2005 al 2007, quindi socio unico sino al 2009, e, infine, socio di riferimento sino alla data del fallimento, oltre che Presidente del Consiglio di amministrazione, e, successivamente, liquidatore per l'intero relativo periodo - abbia concentrato nella propria persona il pieno potere gestorio della Società, assumendo, conseguentemente, un ruolo decisivo in tutte le decisioni e le vicende della Società.

Tali vicende mostrano come il Paganoni non abbia adottato alcuna misura idonea a risanare una gestione strutturalmente deficitaria, non provvedendo, in particolare, né a reperire nuovo capitale, né ad assumere decisioni volte a un riequilibrio dei costi di gestione, rendendo la Società reiteratamente inadempiente ai propri obblighi civilistici, fiscali e federali, sino a provocare la non ammissione della Pro Vercelli al campionato di competenza per la stagione 2010/2011, e il successivo fallimento intervenuto in fase di liquidazione.

Devesi anche osservare come la Covisoc aveva, sin dall'anno 2008, ravvisato l'esistenza di notevoli passività – perpetuatesi ed aggravatesi, poi, nell'anno 2009 – di difficile quantificazione anche in ragione della corrispondente esposizione in bilancio di crediti non svalutati ma di difficile esigibilità.

Risulta, altresì, come, già nell'anno 2009, si era verificata una perdita di oltre un milione di Euro che aveva condotto a una situazione di Patrimonio Netto negativo, a fronte della quale i sindaci della Società avevano – ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. – invitato i soci a compiere la dovuta operazione di ricapitalizzazione, in assenza della quale la Società era da ritenersi sciolta.

Il Paganoni, tuttavia, non provvedeva agli adempimenti necessari alla ricapitalizzazione, né in quella occasione, né nell'anno successivo, sempre a fronte di analogo ulteriore invito da parte del Collegio Sindacale, il quale infine – preso atto di tale prolungata inerzia da parte dell'organo amministrativo - era costretto a proporre diretta istanza al Tribunale di Vercelli per l'accertamento delle cause di scioglimento a norma dell'art. 2484 codice civile.

2.- Numerosi ed univoci sono, dunque, gli elementi – da considerarsi più che sufficienti ad integrare quei profili di necessaria *“colpevolezza”* richiamati dalla Corte federale nella decisione interpretativa (C.U. n. 251/CGF del 2 aprile 2014), e, già in precedenza, nel parere del 28.06.2007 in merito alla concreta interpretazione e conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 21, comma 3, delle NOIF – che consentono di affermare,

con certezza, la responsabilità del Paganoni per le violazioni ad esso ascritte nell'atto di deferimento.

Escluso, in caso di fallimento, ogni automatismo sanzionatorio, a carico dei soggetti ricoprenti cariche societarie, è, tuttavia, evidente - come insegnato dalla Corte federale - che *“non può neanche ignorarsi che il fallimento è evento legato (normalmente) a una conclamata incapacità degli amministratori a gestire in maniera sana e oculata la Società e l'inserirsi di eventi straordinari e imprevedibili, idonei da soli a condurre al fallimento, deve essere allegata e provata da chi adduce, invece, di aver operato con la diligenza propria dell'imprenditore”* (Corte federale 2.4.2014 cit.).

Nella specie, invero, non solo non sono stati riscontrati eventi straordinari e imprevedibili idonei a provocare un fallimento *“incolpevole”*, ma numerosi e gravi risultano i comportamenti dell'incolpato - sia commissivi che omissivi - che hanno provocato, negli anni, il progressivo dissesto della Società, e, quindi, anche ritardato la dichiarazione di fallimento.

3.- Quanto alla misura della sanzione da infliggere all'incolpato, sono condivisibili entrambe le considerazioni esposte dalla Procura a sostegno della irrogazione di una sanzione inferiore al massimo edittale, e del cumulo della inibizione con la sanzione economica.

Sotto il primo profilo, devesi sottolineare come risulti che il Paganoni abbia - negli anni, e in più occasioni - personalmente contribuito al sostegno finanziario della Società, con la conseguenza che resta escluso ogni condotta del medesimo volta a trarre personale profitto dalla propria, pur gravemente illecita e incauta, attività gestoria.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale - in integrale accoglimento delle corrispondenti richieste della Procura federale - dichiara il Sig. Vero Paganoni responsabile delle violazioni a esso contestate e, per l'effetto, infligge allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro), oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Fallimento Società SS Manfredonia Calcio Srl) - (nota n. 6875/17 pf13-14 AM/ma del 21.5.2014).

Con atto in data 3/4/14 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione - il Sig. Michele Balzamo, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società “SS Manfredonia Calcio Srl” dal 25 giugno 2009 alla data del fallimento del 12 marzo 2013 e già componente del Consiglio di amministrazione dal 26 febbraio 2005 e amministratore delegato dall'11 luglio 2008, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver causato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha determinato la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento.

Alla riunione del 15.5.2014 la vertenza veniva rinviata per mancata notifica e successivamente, alla riunione del 3.7.2014, veniva rinviata d'ufficio. Alla successiva riunione del 24.7.2014 la Procura federale chiedeva irrogarsi la sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, rileva preliminarmente che l'incolpato risulta aver avuto la qualità di legale rappresentante della fallita dal giugno 2009 sino alla data del fallimento; pertanto il deferito, nel periodo in questione, ben poteva assumere obbligazioni in nome e per conto della Società, amministrarla e rappresentarla.

Si tratta ora di vedere se i comportamenti e le omissioni poste in essere dal deferito nell'ambito dei suoi poteri-doveri di amministrazione societaria configurino atti illeciti, sanzionabili disciplinarmente.

Ritiene la scrivente Commissione che la documentazione prodotta dalla Procura federale, con particolare riferimento alla sua relazione ed alle ispezioni Covisoc, sia idonea a comprovare l'illegittimità dei comportamenti posti in essere dall'incolpato.

Risulta, infatti, dall'ispezione effettuata dalla Covisoc in data 12 novembre 2008, che la Società aveva debiti per stipendi ed oneri previdenziali per € 194.730,00 e per premi Inail pari a € 45.469,52; verso l'Erario i debiti ammontavano a € 452.509,08 (di cui 302.455,69 per IVA e 150.053,39 per IRAP); al 30 giugno 2008 il parametro P/A era negativo e il rapporto R/I pari a 1,395 con un'eccedenza di indebitamento di € 573.087,00; il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2008 presentava una perdita di € 622.967 a fronte di un patrimonio netto di € 661.048.

Inoltre, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 26 marzo 2009, risulta che la Società viveva un profondo squilibrio economico determinato da ricavi del tutto insufficienti per la copertura dei costi correnti, determinando la necessità di interventi sul capitale da parte della proprietà. La Covisoc, sempre nella citata verifica, rilevava la mancanza di versamenti a qualsiasi titolo da parte della compagine societaria e ciò nonostante vi fossero debiti per stipendi ed oneri previdenziali per € 235.889,00 e per premi Inail pari a € 60.249,78; verso l'Erario i debiti ammontano a € 519.052,86 (di cui €325.613,24 per Iva, €150.052,39 per Irap ed € 43.387,27 per Irpef retribuzioni); la Società al 28 febbraio 2009 aveva una perdita in corso di € 753.558,89 a fronte di un patrimonio netto di € 89.533,27.

Inoltre, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 29 settembre 2009, risulta che gli ultimi stipendi pagati ai tesserati riguardano il mese di giugno 2009; che, rispetto alla precedente verifica, risultava essere stata versata l'IRAP relativa all'anno 2007 pari a € 93.052 e l'IVA dell'anno 2007 per € 220.324; la compagine sociale aveva provveduto ad effettuare versamenti in conto finanziamento e in conto futuro aumento del capitale sociale per € 511.000; la Società, alla data dell'ispezione, aveva debiti per stipendi ed oneri previdenziali per circa € 206.000 e per premi Inail € 60.304, mentre verso l'Erario la debitoria ammontava a € 265.610 (di cui €160.610 per Iva, 57.000 per Irap ed € 48.000 per Irpef retribuzioni); la situazione contabile al 30 giugno 2009 evidenziava una perdita in corso di € 921.563,85, verosimilmente in aumento di circa € 90.000, stante la mancata imputazione a conto economico dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori che alla data del 30/06/2009 sono risultati svincolati o ceduti, a fronte di un patrimonio netto di € 609.531,90; il deficit maturato, per qualche verso strutturale in dimensioni aziendali così ridotte, era in parte determinato da una scarsa presenza di voci economiche di supporto quali i ricavi per sponsorizzazioni, risultando del tutto assenti elementi straordinari connessi alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive.

Ed ancora, in base all'ispezione Co.Vi.So.C. del 25 gennaio 2010 la Società risultava versare in notevole ritardo con l'aggiornamento della contabilità, circostanza che ha reso difficile la ricostruzione dei saldi dei conti oggetto di ispezione; nell'accertare il pagamento

degli stipendi dei tesserati a tutto il 30 settembre 2009, è stato calcolato un debito nei confronti dei calciatori pari a € 238.144,00, verso l'Enpals per € 78.202,34, per le retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e verso l'Inail per € 64.178,49; verso l'Erario la debitoria ammontava a € 274.728,14 (di cui € 158.553,75 per Iva, € 74.139,39 per Irap ed € 42.035 per Irpef retribuzioni); il bilancio al 30 giugno 2009, approvato il 20 ottobre 2009, evidenziava una perdita di € 969.021,36; l'operazione di copertura delle perdite al 30 giugno 2009, deliberata dall'assemblea straordinaria del 22 ottobre 2009 e sottoposta a condizione risolutiva, previo assorbimento delle riserve esistenti, l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione fino a € 800.000, non era ancora formalizzata in quanto i versamenti effettuati, pari a € 272.300,00, erano inferiori al minimo di 369.489,34 occorrente per la copertura delle perdite residue (369.489,34) e del minimo del capitale sociale per le Srl (€10.000,00).; la situazione contabile al 31 dicembre 2009 (non aggiornata) evidenziava una perdita in corso di € 260.973,73 ed il parametro PA al 30 giugno 2009 risultava negativo.

Ed ancora, dalla verifica Co.Vi.So.C. del 21 maggio 2010 risulta che in data 2 marzo 2010 era stato effettuato un ulteriore versamento di € 100.000,00 a copertura delle perdite al 30 giugno 2009 e ricostituzione del capitale sociale (€ 12.810,66); soci risultavano essere, dalle evidenze contabili, la Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.IT. (81%) e il Sig. Michele Balzamo (19%); la struttura amministrativa era sostanzialmente inesistente in quanto affidata ad una responsabile in ferie per maternità per cui non era stato possibile visionare i libri sociali e la contabilità relativa alle retribuzioni dei tesserati; la situazione contabile al 31 marzo 2010 (provvisoria) evidenziava una perdita in corso di € 1.042.993,34, con la conseguenza che l'amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2482 ter cc, avrebbe dovuto convocare l'Assemblea, (peraltro mai convocata), al fine di ricostituire almeno il capitale sociale minimo; il parametro P/A alla data del 31 dicembre 2009 evidenziava una carenza patrimoniale pari a € 929.161,00 ed il rapporto R/I al 31 dicembre 2009 una eccedenza di debito pari a € 929.161,00; non era stato possibile verificare la data di pagamento dell'ultimo stipendio ai tesserati che rimaneva quello del 30 settembre 2009; il tutto, oltre all'esistenza di debiti nei confronti dei calciatori pari a € 492.402,10, verso l'Enpals per € 183.812,46 e Irpef ritenute per € 100.640,24 per le retribuzioni dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010; risultavano altresì esposizioni verso l'Inail per € 71.200,08 e verso l'Inps per € 19.740,14; verso l'Erario la debitoria per Irap e Iva ammontava a € 307.647,97 (di cui € 204.900,00 rateizzato con condizione di presentazione di idonea fidejussione entro il 27 maggio 2010 e € 102.747,97 per Iva relativa alle annualità di imposta 2009-2010).

Circa la situazione economica e patrimoniale, alla luce della documentazione versata in atti, è risultato: che la SS Manfredonia Calcio Srl aveva chiuso l'esercizio al 30 giugno 2009 con una perdita di €969.022,00, per effetto di uno squilibrio tra costi e ricavi per € 999.036,00 e per partite straordinarie positive pari a €30.014,00; alla data di chiusura del bilancio il patrimonio netto risultava negativo per € 359.489,00 a fronte di un patrimonio netto iniziale di € 658.199,00 incrementato per €564.203 e decrementato per €612.870,00 (copertura perdita al 30.06.2008) ed € 969.021,00 (perdita al 30.06.2009); che la Società vantava crediti per € 338.927,00 ed era esposta per debiti pari ad € 1.130.855,00; che essa aveva chiuso l'esercizio al 30 giugno 2010 con una perdita di €1.037.541,00 derivante da uno squilibrio tra costi e ricavi per € 919.786,00 e per partite straordinarie

negative pari a € 117.755,00; il patrimonio netto risultava negativo per € 1.024.730,00 a fronte di un patrimonio netto iniziale negativo di €359.489,00 incrementato per €372.300,00 e decrementato per 1.037.541,00 (perdita al 30/06/2010); la Società vantava crediti per €158.650 ed era esposta per debiti pari a €1.518.654;

Dall'esame dei bilanci è poi emerso che la redditività della Società è stata negativa, e che il biennio 2009-2010 ha fatto registrare il consolidamento della posizione debitoria, rilevata sia dal Collegio Sindacale che dagli ispettori Co.Vi.So.C, cui non è seguito il corrispondente apporto finanziario dei soci, stante la ridotta mole di ricavi e proventi da sponsorizzazioni, diritti dei calciatori e incassi da gare.

La SS Manfredonia Calcio Srl era, quindi, già in stato di decozione, per effetto di uno squilibrio strutturale tra ricavi e costi operativi, nonché per le conseguenze dell'effetto di ulteriore riduzione dei ricavi derivante dalla mancata ammissione al campionato di Lega Pro, per inadempienze; tale situazione avrebbe comportato la necessità del conferimento di nuova finanza, che non si è però verificata neppure in occasione dell'assemblea straordinaria del 15/16 novembre 2010, andata deserta, che ha determinato il conseguente scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484, n.4 del Codice Civile.

E proprio da quanto sopra si evince una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione chiaramente deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente - (ma non realizzato) - apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica.

Si osservi, inoltre, che agli atti risultano altresì alcune precedenti sanzioni disciplinari irrogate al deferito ed alla Società per pregresse violazioni principalmente agli obblighi economici previsti dalle vigenti norme federali.

Tali circostanze, oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate.

Ciò rilevato, osserva la Commissione che l'art. 21, commi 2, e 3 delle NOIF prevede che: "Non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio."

Peraltro, come affermato dalla Corte federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. E' del resto palese l'intento del legislatore federale di punire la colposa gestione e

amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come nella specie.

Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l'incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, contribuendo, con i propri comportamenti, (tra cui anche il notevole ritardo nell'aggiornamento della contabilità societaria, rendendo ardua l'attività ricostruttiva della stessa; ed ancora ha omesso di adempiere con regolarità ai pagamenti inerenti i debiti erariali e previdenziali, causando altresì per reiterata e perdurante inadempienza contrattuale nei confronti dei propri tesserati il rifiuto da parte di questi di prendere parte alla gara del 9 maggio 2010), alla cattiva gestione della stessa, (e ciò indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento), causando prima la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza nella stagione 2011/12, caratterizzata da una totale inattività sportiva della Società e poi il fallimento; il tutto, senza rispettare i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, operando in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il fondamentale apporto finanziario dei soci, venuto meno il quale il sodalizio è fallito.

Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere al Sig. Michele Balzamo l'inibizione per anni 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl) - (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014).

La Procura federale, accertato che la Società Mezzocorona aveva utilizzato in gare del Campionato Interregionale Serie D Girone C della scorsa stagione sportiva il calciatore Federico Lorenzi in posizione irregolare perché squalificato, con atto del 5 maggio 2014 deferiva a questa CDN il predetto calciatore, il dirigente accompagnatore della squadra della Società Mezzocorona Sig. Danilo Tarter (in quanto firmatario delle distinte – gara) e la medesima Società Mezzocorona, ai quali contestava quanto ai primi due la violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 CGS e quanto alla terza la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 stesso Codice.

Fissata innanzi questa CDN la riunione del 5 giugno 2014, la Società AC Mezzocorona Srl tramite il proprio rappresentante depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, in relazione alla quale veniva adottata ordinanza di applicazione della sanzione a

carico della predetta Società di penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille//00).

Nella stessa riunione la Società AC Mezzocorona istava per il rinvio del dibattimento ad altra data allo scopo di poter formulare una proposta di patteggiamento anche per gli altri due deferiti, Federico Lorenzi e Danilo Tarter (leggasi CU n. 87/CDN 5 giugno 2014 - 338). Nulla opponendo la Procura federale, era fissata da ultimo l'odierna riunione, nel corso della quale nessuno dei deferiti compariva.

La Procura federale ha chiesto l'accoglimento della parte residuale del deferimento, rimasta a carico del calciatore Federico Lorenzi e del dirigente Danilo Tarter e l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 (due) gare ufficiali per il calciatore Federico Lorenzi ed inibizione di mesi 3 (tre) a carico del dirigente Danilo Tarter.

La CDN osserva quanto segue.

Posto che i deferiti non hanno dato corso alla istanza di patteggiamento, per la formulazione della quale a mezzo della Società di loro appartenenza avevano chiesto ed ottenuto il differimento ad altra data della riunione del 5 giugno 2014, da ultimo fissata per oggi, il deferimento, esaminato nel merito, deve essere accolto perché documentalmente provato, non residuando dubbio alcuno in ordine alla irregolarità della posizione in cui il calciatore deferito aveva disputato le gare in contestazione.

Vanno pertanto recepite le proposte sanzionatorie formulate dalla Procura federale, dalle quali non sussistono motivi per discostarsi.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore Federico Lorenzi la squalifica per 2 (due) gare ufficiali ed al dirigente della Società AC Mezzocorona Danilo Tarter la inibizione di mesi 3 (tre).

(250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turrus Neapolis Srl), Società TURRUS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl - (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).

Occorre riassumere succintamente i fatti posti a base del presente procedimento, già oggetto della decisione di questa CDN, pubblicata sul CU n. 64/CDN del 27 marzo 2014 – 250.

Il Presidente federale, con atto del 14 febbraio 2014, constatato che la Società Turrus Neapolis Srl, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva utilizzato in gare del Campionato Juniores Nazionali alcuni calciatori, a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato, senza né la preventiva visita medica finalizzata all'accertamento della loro idoneità specifica all'attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi e che tale circostanza era emersa nell'ambito dell'attività di indagine svolta dalla Procura federale in merito ad altro caso, deferiva a questa CDN Fabrizio Bouché, quale Presidente della Società Turrus Neapolis Srl sino al 18 ottobre 2012, Raffaele Bergavi, anch'egli quale Presidente della Società Turrus Neapolis Srl dal 19

ottobre 2012 in poi ed i predetti calciatori, per rispondere tutti della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3, 5 e 34 comma 3 NOIF.

Veniva altresì deferita la Società Turrus Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

La Società Turrus Neapolis Srl ed il Sig. Raffaele Bergavi, con due distinte memorie difensive fatte pervenire a questa CDN il 22 marzo 2014, contestavano la fondatezza del deferimento, deducendo che i calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato erano muniti di certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciati per ognuno dei calciatori in data 3 settembre 2012 dallo Studio Specialistico di Medicina dello Sport Dr. Mario Ausiello corrente in Via S. Donato n. 16, Pianura prov. Napoli, che producevano in copia fotostatica in allegato a dette memorie.

Fissata la riunione del 27 marzo 2014, comparivano innanzi questa CDN la Procura federale, che insisteva per l'accoglimento del deferimento ed il difensore dei deferiti, che concludeva per il totale rigetto.

La Procura federale, più in particolare, facendo riferimento alla data apposta in calce ad ogni certificato medico, dopo aver eccepito che siffatti certificati non avrebbero comunque ricoperto il periodo precedente la loro emissione, nel corso del quale i calciatori avevano preso parte quanto meno agli allenamenti di preparazione all'imminente campionato, formulava istanza per l'acquisizione agli atti del procedimento degli originali dei certificati medici, che non trovava opposizione da parte dei deferiti.

Di talché questa CDN, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere della istanza della Procura federale, considerata l'adesione delle parti deferite, disponeva che a cura della stessa Procura federale fossero acquisiti gli originali dei certificati medici presenti agli atti in copia fotostatica e rinviava il procedimento a nuovo ruolo.

Fissata l'odierna riunione, di rinvio da quella del 22 maggio 2014 (leggasi CU n. 82/CDN 22 maggio 2014 – 250), la Procura federale ha fatto pervenire a questa Commissione la relazione datata 26 giugno 2014 attestante la mancata acquisizione degli originali dei certificati medici. In detta relazione viene dedotto che era stato convocato a comparire innanzi la Procura federale il Sig. Raffaele Bergavi, quale legale rappresentante della Società Turrus Neapolis, affinché consegnasse gli originali richiesti, ma che la consegna non era avvenuta in quanto il Bergavi non ne era in possesso. Questi dichiarava che la Società Turrus aveva affidato la gestione dell'attività giovanile ad una Società satellite, denominata ASCD Città di Torre del Greco, il cui Presidente, Massimo Perna, in quanto richiesto dallo stesso Bergavi, gli aveva a suo tempo recapitato le fotocopie dei certificati, che già erano in atti, ma non gli originali. Egli si impegnava a far pervenire alla Procura detti originali, ma ciò non era avvenuto, nonostante che la Procura federale, a mezzo di lettere raccomandate datate 17 giugno 2014, avesse diffidato tanto il Bergavi, quanto il Perna ad effettuare la consegna dei documenti richiesti entro tre giorni dal ricevimento delle lettere.

Il difensore della Società Turrus Neapolis e del Sig. Raffaele Bergavi in data 2 luglio 2014 hanno fatto pervenire a questa Commissione una nota a mezzo della quale viene attestato il mancato rinvenimento degli originali dei certificati medici, con contestuale deposito di una dichiarazione a firma del Dr. Mario Ausiello di aver visitato nelle precedenti stagioni agonistiche i calciatori Luca Argentato, Francesco Ibello, Ciro Serra e Vittorio Lupinetti,

rilasciando per ognuno di loro la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica per il calcio.

Con tale nota viene ribadita l'infondatezza del deferimento, con contestuale richiesta di proscioglimento dei deferiti Raffaele Bergavi e Società Turrus Neapolis.

Alla riunione odierna, sono comparsi innanzi questa CDN la Procura federale ed i difensori dei deferiti, insistendo ciascuno nelle rispettive richieste, di carattere sanzionatorio da parte della Procura federale ed assolutorio da parte dei difensori dei deferiti.

Più in particolare, nel mentre la parte deferita ha sostenuto che gli originali dei documenti erano stati smarriti, rendendo così vano il loro deposito e che la attestazione proveniente dal Dr. Ausiello, prodotta in originale, era comunque idonea a comprovare che i calciatori erano stati sempre visitati nelle precedenti stagioni agonistiche, tanto che nessun vuoto di certificazione si era potuto determinare, la Procura federale ha impugnato la valenza probatoria della detta attestazione, perché ritenuta non sostitutiva degli originali dei certificati medici e comunque del tutto generica perché priva delle date in cui le visite mediche erano state effettuate e le relative certificazioni rilasciate; ha concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Fabrizio Bouchè ed al Sig. Raffaele Bergavi la inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per ciascuno; ai calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per ciascuno; alla Società Turrus Neapolis Srl la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della Stagione 2014/2015, nonché l'ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).

La Commissione osserva quanto segue.

La mancata acquisizione agli atti del procedimento degli originali dei certificati medici dei calciatori di cui trattasi rende fondate le violazioni ascritte ai deferiti.

Costituisce un sedimentato orientamento anche di questa Commissione che la copia fotostatica di un documento acquista valore probatorio solo se non contestata dalla parte contro cui la copia fotostatica viene fatta valere.

Nel caso in esame la richiesta formulata dalla Procura federale di acquisizione degli originali delle certificazioni mediche costituisce univoca espressione, non altrimenti interpretabile, di contestazione del valore probatorio delle copie fotostatiche, sicché esse non possono essere utilizzate a conforto delle ragioni difensive dei deferiti.

Peraltro, il documento che è stato prodotto, a firma del Dr. Mario Ausiello, attestante che i calciatori di che trattasi erano stati da lui visitati nelle precedenti stagioni agonistiche ottenendo sempre la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica per il calcio, oltre a non costituire documento equipollente all'originale di ogni certificato medico prodotto in copia fotostatica, che non è stato acquisito, appare generico perché sprovvisto di ogni preciso riferimento temporale stante la mancata indicazione della data di effettuazione delle visite mediche di idoneità e del conseguente rilascio dei certificati, né tale comunque da giustificare il comportamento della Società, che aveva l'obbligo di conservare gli originali delle certificazioni mediche e di esibirli alla richiesta.

Tanto appare sufficiente per affermare la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti, che vanno sanzionati in misura pari alla richiesta della Procura federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

al Sig. Fabrizio Bouchè, già Presidente della Società Turrus Neapolis ed al Sig. Raffaele Bergavi, Presidente della Società Turrus Neapolis, la inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per ciascuno; ai calciatori Francesco Ibellò, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per ciascuno; alla Società Turrus Neapolis Srl (già Torre Neapolis Srl) la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della Stagione 2014/2015, nonché l'ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).

(368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (già Presidente della Società San Marino Calcio Srl nella SS 2010/11), MIRCO TOCCACELI (già dirigente della Società San Marino Calcio Srl), Società SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 7268/149 pf11-12 AM/ma del 6.6.2014).

Con atto in data 6/6/14 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione il Sig. De Biagi Germano quale Presidente della Srl San Marino Calcio nella stagione 2010-2011; il Sig. Mirco Toccaceli, già dirigente della Srl San Marino Calcio e la Società San Marino Calcio Srl, per rispondere: i Sigg.ri De Biagi e Toccaceli per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 comma 1 CGS, prospettato al Sig. Giovanni Squarzialupi il tesseramento del figlio Cesare come calciatore della Soc. San Marino, condizionandone però, il perfezionamento al versamento di una cospicua somma di denaro (effettivamente corrisposta) a favore della loro Società, con la promessa non mantenuta di impiegarlo, così procurando a quest'ultima un indebito vantaggio economico. La Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed ai suoi dirigenti ex art.4, commi 1 e 2 del GGS.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione la Società San Marino Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società San Marino Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società San Marino Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattito

Alla riunione del 24.7.2014, Procura federale chiedeva irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) per ognuno dei dirigenti deferiti.

La Commissione disciplinare, letti gli atti di causa, con particolare riferimento alle audizioni innanzi alla Procura federale, rileva che non risulta provato che i dirigenti della San Marino Calcio avrebbero prospettato al Sig. Giovanni Squarcialupi il tesseramento del figlio Cesare, condizionandone il perfezionamento al versamento di una somma di denaro con la promessa di un successivo utilizzo del calciatore, peraltro non realizzatosi e con conseguente vantaggio economico per la Società.

Sul punto, infatti, lo stesso Sig. Giovanni Squarcialupi ha testualmente dichiarato: *"Il mio intendimento era solo quello della crescita professionale dell'atleta, assolutamente non finalizzata ad avere un posto sicuro in squadra, mentre da parte della Società era stato manifestato l'interesse ad avere nell'organico della prima squadra anche un terzo portiere che avesse anche l'opportunità di giocare nelle squadre giovanili della medesima. Nella circostanza, per favorire il decollo dell'operazione, aderii alla richiesta di contribuire alle spese personali di vitto e alloggio, per un importo complessivo non superiore a circa 12.000 euro comprendenti i contributi inerenti la busta paga. Ho pagato con assegni il cui importo preciso non sono più in grado di quantificare, perché non dispongo delle relative matrici".*

Peraltro la deposizione del Sig. Toccaceli che si è limitato ad evidenziare che nella specie non si sarebbe trattato di richiesta da parte della Società, ma di *"proposta del padre di accollarsi le spese di mantenimento, evitando così che la Società dovesse sostenere delle spese a scatola chiusa"* e quella del Sig. Gabriele Lucchi, non hanno minimamente evidenziato che nella specie i dirigenti della Società abbiano chiesto somme al Sig. Squarcialupi, condizionando il tesseramento del figlio al pagamento di somme con promesse di successivo utilizzo del calciatore, poi non verificatosi.

Del resto, nelle conclusioni della Relazione del Dr. Postiglione, Sostituto Procuratore federale incaricato delle indagini, si legge: *"la risoluta determinazione del Sig. Giovanni Squarcialupi che, per assecondare le aspirazioni del figlio e sollevarlo dal limbo Dilettantistico si è attivato alla ricerca di una sistemazione presso una Società di serie superiore non esitando a mettere mano al portafogli. Che si sia trattato di 10/12.000 euro come asserisce, senza peraltro documentare tali uscite, e non dei 20.000 euro di fonte giornalistica o che si tratti di una cifra non meglio precisata a titolo di contributo spese, come da concordanti dichiarazioni del Direttore marketing del San Marino e del già citato Sig. Squarcialupi, è assodato che una dazione si è materializzata e che il denaro relativo è confluito nelle casse del San Marino Calcio, dal momento che l'accordo di reciproca collaborazione (così si è espresso lo Squarcialupi) si è concretizzato presso la sede sociale. La sua segnalazione al giornalista della "Tribuna sammarinese" più che una denuncia per la cifra sborsata sembra essere una rivalsa tardiva ed occasionale per aver visto tramontare le aspettative sue e del figlio: tardiva perché se si fosse sentito vittima di*

un raggiro non avrebbe atteso alcuni mesi per denunciare i torti, veri o presunti...occasionale perché intervenuta solo a seguito di notizia apparsa sul sito internet di San Marino..."

Risulta invece provata e comunque non contestata la circostanza che il padre ha versato somme alla Società per il mantenimento del figlio, (cfr deposizione del padre del giocatore e del Toccaceli) e nota del De Biagi in atti, ma tale circostanza non è di per sé sufficiente a far ritenere comprovata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata.

Si deve quindi ritenere la carenza di prove idonee a far ritenere comprovata la fattispecie come rappresentata dalla Procura federale.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) a carico della Società San Marino Calcio Srl.

Delibera di prosciogliere i Sig.ri Germano De Biagi e Mirco Toccaceli dalle incolpazioni loro ascritte.

(387) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SS Srl), US PALESTRINA 1919 SS Srl - (nota n. 7528/925 pf13-14 AM/ma del 17.6.2014).

La Commissione Accordi Economici, con decisione assunta il 20 febbraio 2014 e pubblicata sul CU n. 156/1, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Pierluigi De Angelis, condannava la Società di appartenenza di detto calciatore US Palestrina 1919 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.500,00 a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti, con obbligo a carico della stessa Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento e di inviare copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dal medesimo, il tutto entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione, giusto il disposto dell'art. 94 ter comma 11 NOIF.

L'Associazione Italiana Calciatori, con nota del 24 aprile 2014, denunciava alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti ed alla Procura federale il fatto che la Società US Palestrina 1919, a cui la decisione della CAE era stata ritualmente comunicata, non aveva adempiuto all'obbligo, sicché la Procura federale in data 17 giugno 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Augusto Cristofari, all'epoca Presidente della Società US Palestrina 1919 e la stessa Società per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 CGS (*"per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, pubblicata con CU n. 156 del 4.3.2014 e notificata il 7.3.2014, non provvedendo alla corresponsione di quanto statuito in favore del calciatore De Angelis Pierluigi"*) e la seconda ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta stanti le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale.

Entrambi i deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura federale ha chiesto accogliersi il deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Leonzio D'Amicis l'inibizione di mesi

6 (sei), a carico della Società US Palestrina 1919 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014 – 2015.

La Commissione osserva quanto segue.

Le ragioni del deferimento risultano documentalmente accertate, sicché esse devono essere accolte.

Vanno altresì applicate le sanzioni richieste, atteso che le stesse sono conformi al minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Augusto Cristofari, all'epoca del fatto Presidente della US Palestrina 1919, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Palestrina 1919 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.

(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONZIO D'AMICIS (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Ars Et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE - (nota n. 7914/1055 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

La Commissione Accordi Economici, con decisione assunta il 3 aprile 2014 e pubblicata sul CU n. 174/1, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Simone Cristofaro, condannava la Società di appartenenza di detto calciatore ADC Ars et Labor Grottaglie al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.250,00, con obbligo a carico della stessa Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento e di inviare copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dal medesimo, il tutto entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione, giusto il disposto dell'art. 94 ter comma 11 NOIF.

La segreteria del Dipartimento Interregionale, con nota del 3 giugno 2014, denunciava alla Procura federale il fatto che la Società ADC Ars et Labor Grottaglie, militante nella stagione 2013-2014 nel Campionato Serie D, a cui la decisione della CAE era stata ritualmente comunicata, non aveva adempiuto all'obbligo, sicché la Procura federale in data 30 giugno 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Leonzio D'Amicis, quale Presidente della Società ADC Ars et Labor Grottaglie e la stessa Società per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 CGS (*“per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 4.250,00 in favore del calciatore Cristofaro Simone, sulla base di quanto disposto dalla CAE della FIGC-LND con provvedimento del 23.4.2014, prot. 119/CAE 2013-2014, comunicato in data 6/5/2014 a mezzo raccomandata ricevuta in data 22.5.2014”*) e la seconda ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta stanti le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale.

I deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione una dichiarazione afferente l'avvenuto pagamento del credito del calciatore, risalente al 10 luglio 2014, in una alla quietanza liberatoria a firma dello stesso calciatore; la Procura federale, comparsa alla riunione odierna, ha contestato siffatta documentazione perché tardiva ed ha chiesto accogliersi il deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Leonzio D'Amicis l'inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società ADC Ars et Labor

Grottaglie la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015 e l'ammenda di € 2.500,00.

La Commissione osserva quanto segue.

L'eccezione sollevata dalla Procura federale in merito alla tardività dello scritto della parte deferita e della documentazione da essa prodotta, fatta pervenire a questa Commissione il 23 luglio 2014 e quindi in violazione dell'art. 30 comma 8 CGS, è fondata, con conseguente stralcio dagli atti del procedimento dello scritto e dei relativi documenti.

Nel merito, le ragioni del deferimento risultano documentalmente accertate, sicché devono essere accolte.

Vanno altresì applicate le sanzioni richieste, atteso che le stesse sono conformi al minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS, fatta eccezione per l'ammenda, che non risulta prevista nella norma suddetta.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Leonzio D'Amicis, all'epoca del fatto Presidente della ADC Ars et Labor Grottaglie l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ADC Ars et Labor Grottaglie la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 28 luglio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente federale
Giancarlo Abete